



00414-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1466/2022

MICHELE BIANCHI

UP - 17/11/2022

PALMA TALERICO

- Relatore -

R.G.N. 24565/2021

GIUSEPPE SANTALUCIA

EVA TOSCANI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIUDICE DI PACE di COMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA
ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 aprile 2021, il Giudice di pace di Como riconosceva (omissis) (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di €. 5.000,00 di ammenda.

2. Avverso detta decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocat(a) (omissis), deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, il Giudice di pace non avrebbe correttamente applicato l'art. 10-bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale, atteso che, nel caso di specie, l'imputato era stato consegnato alla Polizia di frontiera italiana dalle guardie svizzere di confine, che lo avevano identificato alla stazione ferroviaria di (omissis), mentre scendeva da un treno proveniente dall'Italia.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale, d.ssa Mariaem Manuela Guerra, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, correttamente il ricorrente ha evidenziato la non applicabilità dell'ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell'art. 10-bis d. lgs. n. 286 del 1998, perché non si trovava a fare ingresso nel territorio dello Stato italiano per condotta volontaria, ma per effetto dell'altrui coercizione, senza che fosse stata, peraltro, documentata la precedente uscita dai confini italiani.

L'art. 10-bis, comma 2, d. lgs. n. 286 del 1998, infatti, prevede che le disposizioni di cui al primo comma della medesima norma non si applicano allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale.

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

1

Annulata senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso, il 17 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Palma Talerico
Palma Talerico

Angela Tardio
Angela Tardio

